

Co.Re.Com. Cal./FG

DELIBERAZIONE N. 79

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA -Mangano xxx c/TELECOM ITALIA xxx

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Nella seduta del giorno 15/04/2013, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Mangano	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com." e ss.mm. e ii.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e ss.mm. e ii.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 16 febbraio 2013, rubricata al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 9640, con cui il sig. xxxx ne ha chiesto l'intervento per la definizione della controversia in essere con la Telecom Italia xxxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons. e ss. mm. e ii.;

la nota del 4 marzo 2013, prot. n. 10364, con cui il Responsabile del procedimento istruttorio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Il sig. xxxx ha dichiarato quanto segue:

ha avuto diverse bocciature nel processo di migrazione da Tiscali a Fastweb;

Telecom ha impedito il passaggio tra operatori ed ha causato il perdurare dei disservizi.

Per i suesposti motivi, il 18 dicembre 2012, l'istante ha promosso davanti a questo Co.Re.Com. il tentativo di conciliazione, conclusosi con un verbale di mancata conciliazione.

Il 26 gennaio 2013, con istanza introduttiva del presente contenzioso, il ricorrente, ribadendo le proprie doglianze, ha richiesto a questo Co.Re.Com. l'indennizzo per mancata migrazione.

Con memoria del 20 febbraio 2013, l'odierna convenuta ha controdedotto in ordine ai rilievi sollevati dal ricorrente, sostenendo:

la mancata migrazione dall'OLO Tiscali all'OLO Fastweb riguarda "un numero non nativo di Telecom Italia xxx, ma dell'OLO Wind";

"la linea non è stata mai di Telecom Italia, come risulta dai riscontri Wholesale", né il ricorrente è stato mai inserito nei sistemi come cliente Telecom: nei sistemi non esiste traccia di richiesta di attivazione ULL.

Motivi della decisione

1 In tema di rito.

In via preliminare, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento ed è, pertanto, proponibile ed ammissibile.

Appare, inoltre, utile dar conto del comportamento tenuto dalle parti nelle due fasi procedurali e, dunque, evidenziare che l'operatore convenuto ha partecipato all'udienza di conciliazione.

Inoltre, le parti non hanno richiesto udienza di discussione, che, peraltro, non è stata disposta poiché non ritenuta indispensabile ai fini dell'odierna decisione.

2 Riguardo al merito.

2.1 Con riferimento alla ritardata migrazione

Considerato che, per come desunto dalle memorie Telecom, il DN xxxx è un numero nativo Wind, le eventuali pretese risarcitorie, dovranno essere indirizzate esclusivamente al gestore concorrente.

Difatti, nei casi di "attivazione del servizio di accesso disaggregato alla rete locale eseguita univocamente dal gestore interessato, Telecom non ha alcuna facoltà di controllo o intervento" ed il responsabile del rapporto col cliente è solo ed esclusivamente l'operatore che richiede il servizio di accesso disaggregato, in quanto tra Telecom ed il sig. xxx non esiste alcun rapporto contrattuale.

Peraltro, l'odierno ricorrente, con delibera di questo Co.Re.Com. n. xxx, del 29 novembre 2012, ha ottenuto il riconoscimento da parte di Fastweb di € 400,00 (quattrocento/00), a titolo di indennizzo per la mancata migrazione de qua.

Nello specifico, il 29 maggio 2012 il ricorrente ha promosso contro Fastweb istanza di definizione della controversia, chiedendo: " indennizzo per ritardata attivazione dei servizi; ritardata portabilità del numero; disagi familiari conseguenti; spese varie sostenute".

L'istante, nella predetta istanza aveva dichiarato di aver aderito ad una proposta di abbonamento Fastweb, chiedendo la migrazione del numero gestito da Tiscali. Le richieste di migrazione avanzate da Fastweb, in qualità di operatore Recipient, erano state respinte da Telecom per quattro volte.

Ne consegue, che l'oggetto dell'odierna controversia era stato pure già trattato.

Alla luce di quanto tutto sopra evidenziato, le richieste del ricorrente non trovano accoglimento.

3 Con riferimento alle spese di procedura

Per quanto sopra precisato, si ritiene equo compensare le per spese di procedura.

Per tutto quanto sopra esposto;

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Il rigetto, per quanto in parte motiva, dell'istanza del sig. xxxx;
- 2) E' fatta salva la possibilità per l'istante di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/CONS.;
- 3) Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259";
- 4) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti

f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

Il Presidente

f.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore del Co.Re.Com.

f.to Avv. Rosario Carnevale